

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Letto, approvato e sottoscritto.  
IL COMMISSARIO  
F.to (Dott. Franco Amicone)



IL SEGRETARIO  
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Per copia conforme all'originale  
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno 13 SET 2019 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 dello Statuto compreso il primo giorno.

Vasto, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO  
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 12.09.2019 N° 434

**Oggetto:** Vincolo specifico per i contributi di bonifica - anno 2019 - destinati a soddisfare finalità pubbliche, ai sensi del R.D. n. 215/1993 e dell'art. 52 dello Statuto consortile vigente.

L'anno *duemiladiciannove* il giorno dodici del mese di Settembre alle ore 13,00 in Vasto presso la sede consortile, il Commissario Dott. Franco Amicone, assistito dalla Dott.ssa Anna Maria Marchetti, con funzioni di segretario, ha adottato la seguente Deliberazione:

**PREMESSO** che il Consorzio di Bonifica Sud è stato costituito con R.D. del 1933 che all'art. 1 sancisce "E' costituito il Consorzio per la bonifica della bassa valle del fiume Trigno, nelle province di Chieti e Campobasso, sulla base degli elenchi dei proprietari interessati e del tipo indicativo del perimetro che fanno parte integrante del presente decreto";

**CHE** a mente degli artt. 59, primo comma, del R.D. n. 215/1933 e 862, ultimo comma, cod. civ. il Consorzio di Bonifica è persona giuridica pubblica di natura economica, a struttura associativa e dotato di autonomia funzionale e contabile, nonché di potere regolamentare. Anche secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i Consorzi di bonifica sono definiti enti pubblici economici deputati allo svolgimento di funzioni di rilevante interesse pubblico;

**CONSIDERATO** che il Consorzio rivestendo la qualifica di Ente Pubblico Economico ex art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 e perseguendo finalità pubblicistiche è inassoggettabile alle procedure concorsuali, quindi è esente dall'applicazione dell'art. 1 della legge fallimentare che testualmente recita "sono soggetti al fallimento, nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori";

**CHE** i contributi consortili sono impignorabili in quanto riferiti, sia dalla dottrina prevalente che dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, ad "attività non commerciali" ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del d.l. dell'11.04.1989 n. 125;

**CHE** la non commercialità delle attività consortili esenta l'Ente dall'applicazione della legge fallimentare;

**CHE** i contributi consortili non costituiscono provento di natura commerciale e la Giurisprudenza della Suprema Corte, l'Avvocatura dello Stato e la Corte di Cassazione (sentenza n. 662/1978) definiscono i contributi imposti dai consorzi "prestazioni di natura tributaria" con conseguente regime di esonero dall'IVA;

**CHE** il contributo di bonifica, che ha natura tributaria, si configura come garanzia finanziaria per la piena ed efficace attuazione della funzione pubblica ai Consorzi, svolgenti le funzioni di cui al R.D. n. 215 del 1933 e successive integrazioni "Se è vero che lo Stato e le Regioni finanziano le opere pubbliche di bonifica e sussidiano quelle obbligatorie, sono però i privati che, attraverso il Consorzio, svolgono le fondamentali attività di manutenzione ed esercizio" (Lenzi, cit., p. 11). La dottrina prevalente ha tratto gli elementi fondamentali per l'inquadramento dei contributi consortili, che ha espressamente riferito ad attività non commerciali ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D. l. dell'11.04.1989 n. 125, secondo quanto già stabilito dalla Giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza 10 marzo 1982 n. 1560);

**CHE** il Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro Sangro Sinello Trigno svolge prevalentemente attività istituzionale;

**CHE** il carattere tributario dell'entrata contributiva comporta l'impignorabilità dell'entrata stessa;

**CHE** ai beni dell'Ente, in quanto destinati ad una funzione o servizio pubblico o alla stessa sua sede, non trovano applicazione tutti quegli istituti di diritto comune che ne comportino la sottrazione alla destinazione stessa, e in particolare l'esecuzione forzata da parte dei creditori;

**VISTA** la sentenza della Cass. Civ., sez. I, 16 novembre 2000 n. 14847 "Sia le somme di denaro che i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione di quelle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della p.a., con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività. Solo in tal caso, infatti, le somme di denaro ed i crediti dell'Amministrazione

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

diventano indisponibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione e, quindi, sono impignorabili per il soddisfacimento dei crediti di terzi verso l'Amministrazione".

**CHE** per il debitore pubblico la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138/1981 stabilisce che la pignorabilità o meno dei beni pubblici si individua concretamente sulla base della natura o della destinazione loro conferita dalla legge. L'iscrizione delle poste attive nel Bilancio dell'ente pubblico ha rilevanza interna e non paralizza l'azione esecutiva, rimane salva l'ipotesi che determinate somme o crediti siano vincolati da apposita norma di legge o da un provvedimento amministrativo al soddisfacimento di specifiche finalità pubbliche;

**RITENUTO** pertanto che la sottrazione all'azione esecutiva di un bene pubblico può derivare unicamente dalla legge o da un provvedimento amministrativo, che nella legge trovi fondamento, che lo destini ad un pubblico servizio, vincolandolo ad una attività istituzionale dell'ente pubblico;

**RICHIAMATO** l'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che  
"...(omissis)...  
2) Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:  
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;  
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;  
c) espletamento dei servizi locali indispensabili".  
3) Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.  
Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere";

**RICHIAMATO** l'art. 1-bis, legge 720/1984 che ha testualmente attribuito al cassiere o alla banca tesoreria dell'ente la funzione di terzo pignorato, nonostante, formalmente, non sia debitore dell'ente pubblico esecutato, né depositario delle somme, che giacciono presso tesoreria e che al comma 4-bis vieta espressamente, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, i pignoramenti presso le sezioni di tesoreria e le sezioni decentrate del banco posta, pignoramenti che, se per errore notificati, non obbligano le tesorerie ad effettuare accantonamenti, né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici;

**VISTO** l'art. 159, c. 1 D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che nel caso di pignoramento presso soggetti diversi dal tesoriere, la nullità è rilevabile d'ufficio. Tale articolo ribadisce il principio che non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri, il divieto è posto a pena di nullità, come già detto, rilevabile d'ufficio;

**ATTESO** che i contributi consortili sono impignorabili in quanto costituiscono crediti pecuniari di diritto pubblico in quanto derivano dall'esercizio di pubbliche potestà. Ciò che esclude dal pignoramento i crediti pecuniari è, pertanto, la loro destinazione a finalità pubbliche, che attribuisce all'ente pubblico la titolarità del credito e la disciplina del rapporto;

**VISTO** il D.P.R. 23.06.1962, n. 947 art. 8 "Piano di Riparto della Contribuzione consortile" e il vigente Statuto consortile artt. 52 e 53 e considerato che il Consorzio svolge le funzioni di cui al R.D. n. 215 del 1933;

**VISTA** la Relazione sull'impignorabilità delle entrate tributarie consortili del 15.03.2019 che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019 approvato con Delibera commissariale n. 112 del 14.03.2019, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evincono specificatamente le spese per il personale dipendente in attività, per la gestione impianti irrigui, per la manutenzione straordinaria impianti irrigui, per l'energia elettrica delle centrali di spinta, per impianti di sollevamento, per la vigilanza delle centrali e degli impianti irrigui, per assicurazioni responsabilità civile ed automezzi consortili, spese tutte necessarie ed imprescindibili per garantire il servizio irriguo ai consorziati che versano i contributi di bonifica di cui ai Capitoli 33/1 "Premi di Assicurazioni" (Spesa prevista € 40.000,00); Cap. 53/3 "Spese gestione impianti irrigui" (€ 350.000,00); Cap. 10.1 "Retribuzione al personale di cui all'attuazione della pianta organica" (€ 900.000,00); Cap. 53/2 "Personale gestione impianti irrigui" (€ 320.000,00); Cap. 55/1 "Fornitura energia elettrica" (€ 800.000,00);

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

**VISTA** l'ordinanza pronunciata il 03.02.2016 dal G.E. di Vasto - Dott.ssa Maria Rosaria Antenucci – nella procedura esecutiva Proc. n. 526/2015 R.G. Esecuzione Mobiliare promossa dalla parte creditrice "BOVIAR s.r.l. c/Consorzio di Bonifica Sud (debitore esecutato)", assunta al prot. cons. n. 338 in data 04.02.2016 ed allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il G.O.E. rileva che il blocco cautelativo apposto dal terzo pignorato (Carichieti SpA – Tesoriere dell'Ente) sulle somme depositate su c/c vincolato presso il Tesoriere stesso, appaiono impignorabili ex lege, in base al disposto dell'art. 4, comma 177, l. n. 350/2003 e successive modifiche, in base al quale "i contributi erogati in favore dell'Ente non possono essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie;

**VISTA** l'ordinanza pronunciata il 04.04.2016 dal Giudice dell'Esecuzione di Vasto - Dott.ssa Maria Rosaria Antenucci – nella procedura esecutiva Proc. n. 12/2016 R.G. Esecuzione Mobiliare promossa dalla parte creditrice "Nicoletta Nicolucci c/Consorzio di Bonifica Sud (debitore esecutato)", assunta al prot. cons. n. 1363 in data 04.04.2016 ed allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il G.O.E. rileva che il pignoramento eseguito presso la SOGET SpA appare nullo in quanto eseguito presso soggetto diverso dal Tesoriere dell'Ente Pubblico e che, quanto al pignoramento eseguito presso il Tesoriere Carichieti, le somme appaiono impignorabili ex lege, in base al disposto dell'art. 4, comma 177, l. n. 350/2003 e successive modifiche, in base al quale "i contributi erogati in favore dell'Ente non possono essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie";

**VISTA** l'ordinanza pronunciata il 17.05.2016 dal Giudice dell'Esecuzione di Vasto - Dott.ssa Maria Rosaria Antenucci – nella procedura esecutiva Proc. n. 177/2016 R.G. Esecuzione Mobiliare promossa dalla parte creditrice "BOVIAR SpA c/Consorzio di Bonifica Sud (debitore esecutato)", assunta al prot. cons. n. 1927 in data 19.05.2016 ed allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il G.O.E. rileva che il pignoramento eseguito presso CONIV e SASI SpA appare nullo in quanto, ai sensi dell'art. 159 D. L.vo n. 267/2000, eseguito presso soggetto diverso dal Tesoriere dell'Ente Pubblico;

**RITENUTO** opportuno, per tutte le ragioni sopra citate, apporre un vincolo specifico sull'ammontare complessivo dei contributi di bonifica anno 2019, risultanti nel Bilancio di Previsione 2019, che verranno così ripartiti per infrastruttura idraulica, bonifica e tutela del territorio e per irrigazione destinati esclusivamente al soddisfacimento di finalità istituzionali;

**PRESO ATTO** dei pareri espressi dai competenti uffici consortili, così come da modulo allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Decreto n. 096 del 30.11.2016 emesso dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e ultimo Decreto di Proroga Commissariamento n. 048 del 28.06.2019

DELIBERA

- Di apporre per le ragioni citate in premessa, un vincolo specifico sull'ammontare complessivo dei contributi di bonifica anno 2019 per l'importo totale pari ad € 2.710.000,00 ripartiti per infrastruttura idraulica, bonifica e tutela del territorio e per l'irrigazione;
- Di destinare la suddetta somma al soddisfacimento di finalità istituzionali (funzioni di cui al R.D. n. 215 del 1933 e successive integrazioni, quali programmazione economica e dei piani territoriali ai fini dello sviluppo della produzione agricola, del reddito agricolo, della difesa del suolo, della regolazione e della utilizzazione delle acque; esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere consortili irrigue e di bonifica);
- Di dichiarare l'impignorabilità dei ruoli di contribuzione ai fini della piena ed efficace attuazione della funzione pubblica affidata ai Consorzi (R.D. n. 215/1933; L.R. Abruzzo n. 36/1996; art. 2614 del c.c.);
- Di rimettere la presente deliberazione all'Ufficio competente per la notificazione della stessa al soggetto tesoriere del Consorzio (Ubi Banca S.p.A.) ai fini dell'opponibilità ai terzi creditori.



Il Commissario regionale  
F.to (Dott. Franco Amicone)